

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO  
- R O M A -

Ricorrono **DANNOSO Andrea**, nato a Napoli il 15.02.1996 e residente in Casandrino (NA) Via Domenico di Matteo n. 2, CF: DNNNDR96B15F839K, **DI RONZA Federica** nata Caserta il 16.08.1993 e residente in Carinaro (CE) Via Gorizia n. 10 CF: DRNFRC93M56B963A, **D'AGOSTINO Fabiana Anna** nata ad Aversa il 05.09.1994 e residente in Aversa Via San Michele n. 31, CF. DGSFNN94P45A512X, tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine, dall'Avv. Fabrizio Perla, C.F.: PRLFRZ64L10A512C, PEC: *fabrizio.perla@avvocatismcu.it*, FAX: 0818905692, con il quale elettivamente domiciliario in Roma, Via Sistina n. 121, per l'annullamento, previa sospensione e misura cautelare urgente di: A) Provvedimento (di numero e data ignoti) del M.I.U.R. - Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito nazionale per l'a.a. 2014-15 relativa al Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, pubblicata sul sito internet <http://accessoprogrammato.miur.it> in data 12.05.2014, da ultimo aggiornata il 13.06.2014, a cura del CINECA, per conto del M.I.U.R., nella parte in cui colloca i ricorrenti nelle seguenti posizioni di graduatoria: Di Ronza Federica al n. 12.472 (con punti 32.30), D'Agostino Fabiana Anna al n. 19.393 (con punti 28.10), Dannoso Andrea al n. 25.902 (con punti 24.80), non utili alla immatricolazione e quindi, non ammessi al Corso di Laurea predetto e del Provvedimento di approvazione delle prove di concorso, se esistente, e non

**AVV. FABRIZIO PERLA**  
CON LA PRESENTE VI CONFERISCO IL PIÙ AMPIO MANDATO DI RAPPRESENTARMI E DIFENDERMI NELLA PRESENTE PROCEDURA E ATTI CONSEQUENZIALI CON OGNI PIÙ AMPIA FACOLTÀ DI LEGGE COMPRESA QUELLA DI TRANSIGERE DESISTERE E RINUNCIARE AGLI ATTI E RITENGO IL VOSTRO OPERATO PER RATO E FERMO SENZA BISOGNO DI ULTERIORE RATIFICA.  
VI AUTORIZZO ALTRESÌ AD AVVALERVI DEI DATI SENSIBILI FORNITI AL FINE DELLA TUTELA RITENUTA MIGLIORE DELLE MIE RAGIONI.  
ELEGGO DOMICILIO PRESSO DI VOI IN ROMA, VIA SISTINA N. 121 DELEGANDOVÌ A SOTTOSCRIVERE PER ME IL PRESENTE ED OGNI ALTRO ATTO DEL PROCEDIMENTO.

*Andrea Dannoso  
Federica Di Ronza  
Fabiana Anna D'Agostino*

*Fabrizio Perla*

conosciuto nonché degli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui non considera l'iscrizione delle parti ricorrenti ed in particolare la loro collocazione in posizione non utile per l'iscrizione presso la S.U.N. - Seconda Università degli Studi di Napoli quale Università/Ateneo indicato come prima scelta; **B)** Tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono le collocazioni dei ricorrenti in posizioni utili per l'iscrizione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso gli Atenei/Università prescelti ed in particolare presso la S.U.N. - Seconda Università degli Studi di Napoli quale Università/Ateneo indicato come prima scelta; **C)** *qua tenus opus* Decreto Ministeriale 5.2.2014 n. 85, del M.I.U.R., pubblicato in G.U. del 7.2.2014 n. 55, concernente le *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15”*; **D)** Decreto n. 87 del 6.02.2014 a del Rettore della S.U.N. - Seconda Università degli Studi di Napoli con cui, ai sensi del D.M. n.85/2014, è stato bandito il concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria al quale i ricorrenti hanno regolarmente partecipato; **E)** Verbali della Commissione d'esame preposta alla validazione dei quesiti delle prove di accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei Verbali della Commissione d'esame nominata presso l'Ateneo/Università S.U.N. - Seconda Università degli Studi di Napoli ove i ricorrenti hanno svolto la prova di ammissione e/o Verbali delle Sottocommissioni d'aula; **F)** Documentazione inerente la prova di ammissione distribuita ai ricorrenti/candidati e predisposta, su incarico del



M.I.U.R., dal Consorzio Interuniversitario "CINECA", nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte; **G)** Provvedimento (ignoto nel contenuto) con cui è stata predisposta la Prova di ammissione ed individuati i 60 Quesiti, posto in essere dal M.I.U.R., in particolare, dei quesiti erroneamente posti, di cui si dirà appresso, per la parte in cui pregiudicano la collocazione in posizione utile dei ricorrenti; **H)** *qua tenus opus*, il D.M. 10.03.2014 n. 220 rubricato "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014-2015", con il quale è stato fissato, per l'a.a. 2014/15, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartito fra diverse Università, nella parte in cui limita l'istruttoria e la capienza dei posti con un numero inferiore rispetto alle effettive potenzialità non avendo in considerazione i posti resi comunque liberi e, difatti, resi disponibili a mezzo trasferimenti ed in particolare la previsione per la S.U.N. - Seconda Università degli Studi di Napoli non ammettendo in sovrannumero le parti ricorrenti; **I)** *qua tenus opus* i Provvedimenti con i quali tutti gli Atenei, in cui è stato attivato il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, sottostimano il contingente necessario; **L)** di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti; **M)** nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti sia al riconoscimento del punteggio aggiuntivo relativo alle domande errate che ad essere ammessi/iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in particolare presso la S.U.N.- Seconda Università degli studi di Napoli.



## FATTO

In data 05.02.2014 il M.I.U.R., con Decreto Ministeriale n. 85 (G.U. del 7 marzo 2014 n. 55), pubblicava il bando di concorso per l'ammissione al corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/ 2015 concernente le: *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15”*.

Successivamente con Decreto n. 87 del 06.02.2014 il Rettore della S.U.N. - Seconda Università degli Studi di Napoli, ai sensi del D.M. n.85/2014, bandiva il concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria.

In possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando, i ricorrenti presentavano regolare istanza di partecipazione, nella quale esprimevano la preferenza per tutti gli Atenei, indicando quale prima scelta *Medicina Napoli Seconda Università (sede di Napoli e sede di Caserta)* e a seguire le altre, come da domande in atti.

L'art. 10 del predetto D.M. n. 85/2014, come trasfuso nel relativo Bando-D.R n. 87/2014 della S.U.N., prevede che: *“per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri: - 1,5 punti per ogni risposta esatta; - meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; - 0 punti per ogni risposta non data”*, all'art. 2 (*Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria*)” ed ancora: *“ La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate,*



*arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l'argomento di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica'.*

In data 08.04.2014 veniva svolta la prova di accesso, nel corso della quale si riscontravano numerose anomalie che non consentivano di affrontare serenamente la prevista selezione, in particolare: il mancato ritiro dei cellulari, la confusione durante l'espletamento della prova e durante la consegna dei test, nonché l'apertura in ritardo dei plichi contenente i test da svolgere.

Ad esito delle correzioni, i ricorrenti conseguivano rispettivamente punti: Di Ronza Federica 32.30, D'Agostino Fabiana Anna 28.10, Dannoso Andrea 24.80, collocandosi ad oggi nella graduatoria pubblicata in data 12.05.2014, in uno ai risultati delle prove, rispettivamente nelle posizioni n. 12.472, n. 19.393 e n. 25.902, non utili ai fini dell'accesso/immatricolazione alle Università prescelte ed in particolare per l'iscrizione presso la S.U.N. - Seconda Università degli Studi di Napoli quale Università/Ateneo, indicata come prima scelta.

Successivamente, in data 20/05/2014, giusta la pubblicazione delle assegnazioni, nonché i successivi scorrimenti i ricorrenti non si collocavano in posizione utile.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione e adozione di misura cautelare urgente, per i seguenti

## MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 2 e ART. 13 DEL D.P.R. N. 487/94 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 COMMA 3, 4 e 5 DEL D.LGS. n. 165/2001 - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - NONCHE' DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E UGUAGLIANZA - ERRONEITA' NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA -

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per evidente violazione delle garanzie di anonimato nelle prove pubbliche di selezione, la qual cosa non può che condurre all'inevitabile annullamento della graduatoria di che trattasi, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e facendo obbligo all'Università .di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, degli stessi ricorrenti al corso di laurea da loro prescelto, per l'a.a. 2014/2015", posto che – come recentemente in identica circostanza osservato dal TAR Sicilia, I Sezione, n.646/2014 – “l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento di che trattasi deve consistere nella ammissione dei ricorrenti in soprannumero al corso di laurea prescelto, per l'anno accademico 2013/2014.”

Ed invero durante l'espletamento della prova i Commissari e/o Responsabili d'aula hanno dato istruzioni di compilare la scheda anagrafica ed inserirla in una busta aperta lasciando però sui banchi un foglio con tutti i dati anagrafici nonché la carta di identità.

La conseguenza è stata la facile possibilità di poter, a chiunque ne avesse interesse, associare una determinata busta al nome del candidato essendo



presente sul foglio anagrafico tanto il nome quanto il codice di abbinamento, in evidente violazione del principio cardine in materia concorsuale secondo il quale la correzione degli elaborati deve avvenire nel più stretto anonimato e ai fini di una *par condicio* dei ricorrenti e di imparzialità dell'Amministrazione.

Come ha avuto modo recentemente di chiarire l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 26 del 20.11.2013, proprio in relazione al punto qui controverso ed in identiche circostanze di fatto (candidato nominativamente riconoscibile al momento dello svolgimento della prova, possibilità di identificazione dell'autore di ciascun elaborato): *“la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sé “senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli”.* (cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010)... L'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di *probatio diabolica* che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro che per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza



*costituzionale, sul pubblico concorso (cfr. di recente VI Sez. n. 3747 del 2013).*

*In sintesi, come icasticamente precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 (richiamato dall'ordinanza di rimessione e col quale è stato accolto il ricorso straordinario n. 3672 del 2011 proposto proprio avverso la selezione svoltasi nella stessa facoltà nel precedente anno accademico) a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore "non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza".*

Infine, conclude la citata Adunanza Plenaria *"mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI Sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.* (Cfr Cons. Stato Ad Plenaria, 20.11.2013 n. 26; nonché, da ultimo, in termini, TAR Sicilia, I Sezione, 17.03.2014 n. 646).

Ne consegue evidente, dunque, l'inevitabile annullamento della graduatoria di che trattasi, ovviamente - come osservato dal TAR Sicilia, I Sezione,



n.646/2014 - “nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e facendo obbligo all’Università ... di procedere in via definitiva all’ammissione, anche in soprannumero, degli stessi ricorrenti al corso di laurea da loro prescelto, per l’a.a. 2013/2014”, dal momento che “l’effetto conformativo della pronuncia di annullamento di che trattasi deve consistere nella ammissione dei ricorrenti in soprannumero al corso di laurea prescelto, per l’anno accademico 2013/2014.”

Ma v’è di più.

Ed infatti, non può sottacersi come l’intera prova preselettiva è viziata in quanto condotta in spregio a qualsivoglia canone di correttezza in materia concorsuale e ciò sotto diversi aspetti.

In *primis* la prova si è svolta nella più totale assenza di ordine stante il mancato ritiro dei cellulari, confusione durante l’espletamento della prova e durante la consegna dei test con sottrazione non solo di tempo ad una necessaria revisione delle risposte, ma anche di completamento delle stesse.

In secondo luogo, i ricorrenti sono entrati nella sede di esame in orario differenti rispetto a quello di altre e diverse regioni e le prove hanno avuto suo inizio a distanza di ore, con tutte le connesse problematiche del caso in termini di violazione della *par condicio* tra i partecipanti.

Basti pensare che, a causa del differente e differito/traslato ritardo nella diffusione delle domande presso le sedi di concorso, si può senza dubbio presumere, con alto grado di verosimiglianza, se non di certezza, che in un lasso temporale tanto ampio si sia verificata una fuga di notizie.

Infatti, se intercorrono tempi lunghi non è possibile garantire a tutti la segretezza, compresa la possibilità che qualcuno possa, personalmente o per altra persona, trarre ingiusto vantaggio dal ritardo tra l'acquisizione di una determinata conoscenza e l'uso corretto di quella conoscenza.

Noto è a tutti la grave irregolarità avutasi nello svolgimento della prova di ammissione nella sede di Bari ove si è verificata addirittura la manomissione dei plichi, con conseguente esposto alla Procura della Repubblica.

Alla luce di quanto evidenziato, anche sotto tali ulteriori profili, ne consegue la illegittimità dell'operato nella P.A. con la conseguente illegittimità dei provvedimenti di esclusione/non ammissione dei ricorrenti.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3 DEL D.P.R. N. 487/94 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GARANZIA DI IDONEITA' VALUTATIVA DELLE DOMANDE PROPOSTE - SOMMARIETA' NELLA STRUTTURAZIONE DEI QUESITI - INIDONEO CRITERIO DI VALUTAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.M. N. 85/2014**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione della normativa indicata in epigrafe, poiché la prova concorsuale, come effettivamente svoltasi/strutturata, non ha garantito una idonea verifica dei requisiti attitudinali e professionali dei partecipanti.

Orbene, a norma del combinato disposto degli art. 3 e 97 Cost. vi è un preciso obbligo per la P.A. di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia, evitando ogni discriminazione e arbitrio nell'attuazione dell'interesse pubblico.



Ebbene, il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. n.487/94 precisa che il reclutamento del personale debba avvenire mediante selezione che accerti la professionalità/idoneità richiesta dal profilo attitudinale in questione, ed ancora, l'art. 3 del predetto D.P.R., avente ad oggetto il bando di concorso, contiene dettami in ordine al citato obbligo costituzionale di buon andamento ed imparzialità, nel senso della più corretta ed attenta predisposizione dei criteri di valutazione dei candidati, nel caso *de quo* rinvenibili nella strutturazione dei quesiti oggetto di prova.

In altri termini, i quesiti non possono e non devono costituire un mero strumento di selezione numerica, bensì di sostanziale cernita dei candidati col più alto grado di competenza e professionalità, caratteristiche certo garantite allorché le domande oggetto di prova siano effettivamente speculari alla competenza ricercata.

Tutto quanto anzi detto non si verifica se la prova, cui i candidati si sottopongono, non è strutturata in modo impeccabile, più esplicitamente, rispetto ad un punteggio minimo da raggiungere, *se anche un solo quesito della prova si riveli non corretto/impreciso/fuorviante/erroneo, risulterà compromessa la prova intera e il punteggio attribuito.*

Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie.

Nella parte relativa ai quesiti inerenti la Cultura Generale il quesito “La definizione del XX secolo come “secolo breve” è di: Eric J. Hobsbawn;

Ernesto Galli della Loggia; Giovanni Sabbatucci; Max Weber; Michel Foucault.

La risposta ritenuta esatta dal Ministero resistente è "Eric J. Hobsbawn", laddove si tratta evidentemente del saggio del noto storico britannico Eric J. Hobsbawm e non Eric J. Hobsbawn.

Altro quesito recita "Quale tra i seguenti abbinamenti scienziato - campo scientifico NON è corretto?"

Le risposte proposte erano: Mario Capecchi - chimica; Enrico Fermi - fisica nucleare; Riccardo Giacconi - astronomia; Rita Levi-Montalcini - neurologia; Camillo Golgi - istologia.

La risposta ritenuta esatta dal Ministero resistente è "Mario Capecchi - chimica".

Anche tale quesito non fornisce un'unica risposta esatta poiché non può considerarsi "NON corretto" l'abbinamento scienziato - campo scientifico / Mario Capecchi - chimica in quanto Mario Renato Capecchi, premio Nobel per la medicina nel 2007, si è infatti laureato in chimica presso il piccolo Antioch College nel 1961.

Ancora, va rilevato come altro quesito reciti: In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica? Cloroplasto; Mitocondrio; Nucleo, le risposte proposte erano : Solo 1 e 2; Solo 1 e 3; Solo 2 e 3; Tutti; Nessuno.



Su tale quesito, si osservi brevemente che la sintesi proteica può avvenire nei mitocondri e nei cloroplasti di una cellula per motivi di duplicazione o nel caso essa abbia necessità di aumentare la propria produzione energetica.

Pertanto, poiché però la sintesi proteica avviene solitamente sui ribosomi nel citoplasma e sul reticolo endoplasmatico, e non solitamente nei cloroplasti e mitocondri, **la risposta corretta relativamente al modo in cui è stata posta la domanda è “Nessuno”, mentre l’avverbio “solitamente” risulta inappropriato, deviando il corretto e lineare processo mentale del candidato.”**

In altri termini è *ictu oculi* evidente che prima la predisposizione e poi la successiva correzione/validazione effettuata dal M.I.U.R. evidenziano quantomeno una distorsione nell’*agere* della P.A. che si riverbera praticamente in un assegnazione di un punteggio non giusto/legittimo in quanto, a fronte di domande e/o risposte erroneamente poste dalla P.A., i candidati hanno ottenuto un punteggio, *in melius o in peius*, comunque falsato, con le conseguenti ripercussioni in termini di ammissione/iscrizione.

\*\*\*\*\*

In via subordinata e fermo restando l’interesse principale dei ricorrenti alla ammissione/iscrizione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, si evidenzia l’interesse strumentale, in caso di rigetto dei precedenti motivi, all’annullamento dell’intera procedura poiché illegittima per

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 33 e 34 DELLA COSTITUZIONE -**

Posto che ciò che si contesta non è la legittimità costituzionale della scelta di fondo di limitare l'accesso per tale specifico corso di studi, ma l'attuale formulazione delle prove, la prova preselettiva *de qua* è fondata sulla risoluzione di test a risposta multipla, del tutto inadeguata ed incapace di garantire la valutazione delle reali attitudini e capacità dei candidati.

Il valore eccezionale di un istituto quale quello del numero chiuso che di fatto limita la apertura a tutti della scuola in favore della necessità di garantire agli iscritti a determinati corsi di laurea un adeguato livello della qualità dovrebbe essere garantito dalla regolarità delle operazioni concorsuali, in modo che ai concorrenti esclusi rimanga la serena convinzione di essere stati pretermessi in favore di candidati effettivamente più meritevoli.

Tutto ciò non avviene nel caso di specie.

Il mancato controllo della procedura concorsuale l'inadeguatezza dei test per la corretta valutazione della preparazione dei candidati rendono del tutto inefficiente l'*agere* della Pubblica Amministrazione nella corretta selezione tra gli aspiranti laureandi.

E' evidente che la delicatezza del tema rimane aggravata dalla circostanza che la limitazione all'accesso all'università nella convinzione che questo garantisca una migliore didattica, se da un lato costringe i candidati/matricole a partecipare a costosi corsi di preparazione ai test d'ammissione, dall'altro comporta, giusta anche l'allarme lanciato dall'Ordine dei Medici, la carenza di nuove leve, ovvero il contrasto sia con il diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione sia con la stessa normativa europea in materia.



## DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è assistito dal necessario *fumus boni juris*.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, in quanto ai ricorrenti, in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, è preclusa la possibilità di iscriversi e frequentare, quale aspirazione di vita professionale e morale, il tanto agognato Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, costringendoli ad iscriversi a corsi di laurea non congeniali alla loro attitudini ed inclinazioni.

Tanto, peraltro - nemmeno può sottacersi - nel mentre sono notoriamente in corso modifiche legislative che consentiranno, a partire dal prossimo anno accademico, l'iscrizione senza dover sostenere il test di ingresso, con le modalità qui contestate, finendosi per verificarsi la paradossale situazione per cui gli odierni ricorrenti siano, in sostanza, gli unici a subire le conseguenze dell'attuale situazione.

BRIZI  
Il danno, dunque, presenta nella specie entrambi i requisiti della gravità e della irreparabilità dal momento che solo l'accoglimento della cautela, con conseguente immatricolazione dei ricorrenti (al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la S.U.N. ovvero, in subordine, presso uno degli altri atenei per i quali la ricorrente ha espresso la propria preferenza) potrà conservare la *res adhuc integra* sino alla definizione del merito del ricorso.

Diversamente una decisione di merito, ancorché favorevole ai ricorrenti, risulterebbe *inutiliter data*, non potendogli gli stessi in alcun modo avvantaggiarsene.

## RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE URGENTE

Nel caso di specie emergono, dai motivi di gravame, la sussistenza dei requisiti di estrema gravità ed urgenza.

I ricorrenti, infatti, alla luce della imminente immatricolazione di coloro i quali, sebbene in posizioni posteriori, andranno ad occupare tutti i posti messi a disposizione dal M.I.U.R. presso i rispettivi Atenei/Università, vedono compromesse irrimediabilmente le possibilità di accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Per tali motivi, Voglia, dunque, l'Ecc.mo Presidente di Codesto T.A.R. disporre, *inaudita altera parte*, in attesa della discussione in Camera di Consiglio, il provvedimento cautelare più opportuno per la tutela dell'interesse dei ricorrenti con la relativa iscrizione/ammissione, anche con riserva, alla frequenza del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la S.U.N.-Seconda Università degli Studi di Napoli, anche in sovrannumero, ovvero, in subordine, presso una delle Facoltà per le quali i ricorrenti hanno espresso la propria preferenza.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, della domanda di sospensione cautelare e previa emissione di idonee misure cautelari urgenti.

Conseguenze di legge.

Avv. Fabrizio Perla



**RELATA DI NOTIFICA ai sensi della legge 21/01/1994, n.53**

Io sottoscritto **Avv. Fabrizio Perla**, con studio in Aversa, Via Roma n. 120, nella qualità di procuratore di **DANNOSO Andrea**, nato a Napoli il 15.02.1996 e residente in Casandrino (NA) Via Domenico di Matteo n. 2, CF: DNNNDR96B15F839K, ed altri, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Santa Maria C.V. che ho notificato il ricorso che precede, per conto dello stesso

1. Annotato al n. **80** del mio V Reg. Cron. e vidimato dall'Uff. Post. di Aversa (CE) a: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, (cap 00186) ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/r n. **76528900135-2**, come risultante dalla ricevuta postale.

Per vidimazione  
Ufficio Postale di

*Avv. Fabrizio Perla*

2. Annotato al n. **81** del mio V Reg. Cron. e vidimato dall'Uff. Post. di Aversa (CE) a: **SECONDA UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI NAPOLI**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Viale Beneduce n. 10, 81100 Caserta, ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/r n. **76528900133-0** come risultante dalla ricevuta postale.

Per vidimazione  
Ufficio Postale di

*Avv. Fabrizio Perla*

3. Annotato al n. **82** del mio V Reg. Cron. e vidimato dall'Uff. Post. di Aversa (CE) a: **SECONDA UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI NAPOLI**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, (cap. 00186), ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/r n. **76528900134-1** come risultante dalla ricevuta postale.

Per vidimazione  
Ufficio Postale di

*Avv. Fabrizio Perla*

4. Annotato al n. **83** del mio V Reg. Cron. e vidimato dall'Uff. Post. di Aversa (CE) a: **CINECA, CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO** in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Casalecchio di Reno (BO), in via Magnanelli 6/3, 40033, ivi trasmettendone copia conforme a mezzo plico raccomandato n. **76528900132-9**, come risultante dalla ricevuta postale.

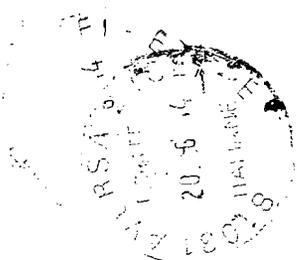
Per vidimazione  
Ufficio Postale di

*Avv. Fabrizio Perla*

5. Annotato al n. **84** del mio V Reg. Cron. e vidimato dall'Uff. Post. di Aversa (CE) a: **GIULIA CHIARA BELLADONNA**, residente in via Piave n. 46, 81030 Cesa (CE) ivi trasmettendone copia conforme a mezzo plico raccomandato n. **76528900131-8**, come risultante dalla ricevuta postale.

Per vidimazione  
Ufficio Postale di

*Avv. Fabrizio Perla*

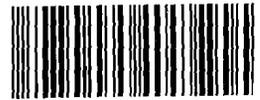


17



N. Raccomandata

76528900135-2



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w6151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
MITTENTE	Studio Legale		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.

**Avv. Fabrizio Perla**  
 Via Roma, 120 - 81031 Aversa (Ce)  
 tel. e fax 081 8905692

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
 Contrassegnare la casella interessata

Praz. 15137 Sez. 7 Operaz. 0236  
 Causale: AG 20/06/2014 12:23  
 Peso gr. 149 Tariffa 3 3,25 Affr. 3,25  
 Serv. Agg.: AR  
 Bollo AR: 765455976370  
 accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76528900133-0



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w6151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
MITTENTE	Studio Legale		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.

**Avv. Fabrizio Perla**  
 Via Roma, 120 - 81031 Aversa (Ce)  
 tel. e fax 081 8905692

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
 Contrassegnare la casella interessata

Praz. 15137 Sez. 7 Operaz. 0236  
 Causale: AG 20/06/2014 12:23  
 Peso gr. 149 Tariffa 3 3,25 Affr. 3,25  
 Serv. Agg.: AR  
 Bollo AR: 765455-78113  
 accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76528900134-1



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w6151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
MITTENTE	Studio Legale		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.

**Avv. Fabrizio Perla**  
 Via Roma, 120 - 81031 Aversa (Ce)  
 tel. e fax 081 8905692

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
 Contrassegnare la casella interessata

Praz. 15137 Sez. 7 Operaz. 0232  
 Causale: AG 20/06/2014 12:21  
 Peso gr. 149 Tariffa 3 3,25 Affr. 3,25  
 Serv. Agg.: AR  
 Bollo AR: 765455978405  
 accettazione manuale)

TASSE



N° 84.116 del n. 1000001318

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di AVERSA

diritto a GIULIA CHIARA BELLODONNA, VIA PIAVE N° 66, CGSA (CE) 81030

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITA
<p>Destinatario a cui ricevere la raccomandata sopra indicata <b>11064</b></p> <p>Destinatario persona fisica (art. 101 c.c.) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/></p> <p>Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/></p> <p>Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/></p> <p>Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/></p> <p>Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/></p> <p>Ai servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/></p> <p>Portiere dello stabile in assenza del destinatario o delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/></p> <p>Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/></p> <p>Delegato dal comandante del corpo o reparto <input type="checkbox"/></p> <p>(firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p>Analfabeta <input type="checkbox"/> impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/></p> <p>Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna <input type="checkbox"/></p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <b>76528900131-8</b> del <b>21.6.14</b> (data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p><b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b></p> <p><input type="checkbox"/> dal plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p><b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b></p> <p>Sig. <input type="checkbox"/></p> <p>In qualità di (10) <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b></p> <p>a mancanza <input type="checkbox"/> irridoneità <input type="checkbox"/> della persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b></p> <p><b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b></p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. <input type="checkbox"/> del <input type="checkbox"/></p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito <input type="checkbox"/> data <input type="checkbox"/> firma <input type="checkbox"/></p>	<p>data <input type="checkbox"/></p> <p>(firma del destinatario o della persona delegata)</p> <p>(contratfirma dell'impiegato postale)</p> <p><b>Bollo da apporre all'atto della consegna</b></p> <p><b>CPD AVERSA</b> 21.6.14 ITALIANE</p> <p>(1) Ovvero, investita dal rappresentante legale (2) Di Società per Azioni, in accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore famiglia, cameriera, cuoco, persona che convive col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente o (7) Via, piazza, corso, n° (8) Ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 390/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 390/82 e successive modifiche.</p>

# Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

## AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N **76528900131-8**  
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed. 12/10 - St.(4)

### AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

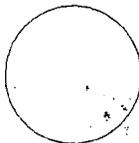
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76545597838-1

Bollo dell'ufficio di distribuzione



### AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

ANDREA DANNOSO ED ALTRI  
C/O

Studio Legale  
**Avv. Fabrizio Perla**  
Via Roma, 120 - 81031 Aversa (Ce)  
tel. e fax 081 8905692

Bollo dell'ufficio di partenza

